

REGOLAMENTO (CE) N. 2040/2000 DEL CONSIGLIO
del 26 settembre 2000
riguardante la disciplina di bilancio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37, 279 e 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo riunito a Berlino il 24 e 25 marzo 1999 ha stabilito che le spese dell'Unione debbono rispettare sia la norma imperativa della disciplina di bilancio sia quella della spesa efficace.
- (2) Il 6 maggio 1999 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽⁴⁾. Detto accordo interistituzionale, le cui disposizioni sono tutte integralmente applicabili, sottolinea che la disciplina di bilancio è globale, si applica a tutte le spese e impegna tutte le istituzioni associate alla sua attuazione. Esso definisce le prospettive finanziarie che mirano ad assicurare, a medio termine, l'ordinato andamento, per grandi categorie, delle spese dell'Unione europea, nei limiti delle risorse proprie.
- (3) Le istituzioni hanno convenuto che il calcolo della linea direttrice agricola resta immutato. In un'ottica di semplificazione, occorre tuttavia adottare una base di riferimento recente e assicurare la coerenza dei dati statistici con quelli che si prevede di utilizzare nella futura decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.
- (4) Il Consiglio europeo ha concluso che la linea direttrice agricola copre ora le spese della politica agricola comune riformata, le nuove misure per lo sviluppo rurale, le misure di carattere veterinario e fitosanitario, le spese connesse con lo strumento di preadesione nel settore agricolo e gli importi disponibili nel quadro dell'adesione.
- (5) I meccanismi di deprezzamento delle giacenze costituite durante l'esercizio finanziario devono essere mantenuti.
- (6) Il Consiglio europeo riunito a Berlino il 24 e 25 marzo 1999, tenendo conto dei livelli reali delle spese e puntando a stabilizzare in termini reali le spese agricole nel periodo 2000-2006, ha ritenuto che la riforma della politica agricola comune possa essere attuata nell'ambito finanziario da esso determinato. Ha invitato la Commis-

sione e il Consiglio a tentare di realizzare risparmi supplementari, affinché le spese totali durante il periodo 2000-2006, escluse le misure relative allo sviluppo rurale e le misure veterinarie, non superino, nella media annuale, l'importo da esso stabilito. Alla luce delle sue decisioni, ha reputato che gli importi da imputare nella rubrica 1 delle prospettive finanziarie non debbano superare taluni livelli annui, che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno sottoscritto mediante l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.

- (7) I massimali della sottorubrica «Spese della politica agricola comune» e della sottorubrica «Sviluppo rurale e misure di accompagnamento» sono stabiliti nelle prospettive finanziarie, che sono parte integrante dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999. Possono essere riveduti soltanto previa decisione comune dei due rami dell'autorità di bilancio, su proposta della Commissione, in conformità delle disposizioni previste a tal fine dall'accordo interistituzionale.
- (8) Occorre pertanto che, quando il Consiglio modifica la legislazione agricola, la Commissione, ogni volta che lo ritenga opportuno, segnali al Consiglio, se del caso, l'esistenza di un rischio notevole che le spese derivanti, a suo avviso, dall'applicazione della normativa agricola superino il massimale della sottorubrica 1a delle prospettive finanziarie.
- (9) Fatto salvo il punto 19 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, dato che un siffatto superamento non potrebbe essere preso in considerazione in un'eventuale proposta di revisione del massimale della sottorubrica 1a delle prospettive finanziarie, è necessario che il Consiglio possa adattare la normativa agricola in tempo utile affinché il massimale sia rispettato.
- (10) La disciplina di bilancio esige che tutte le misure normative proposte ed eventualmente decise, come pure, in qualsiasi momento della procedura di bilancio e dell'esecuzione del medesimo, gli stanziamenti chiesti, autorizzati o eseguiti, rispettino gli importi fissati nelle prospettive finanziarie, da una parte, per le spese della politica agricola comune eccettuato lo sviluppo rurale, che costituiscono spese obbligatorie e, dall'altra, per le spese destinate allo sviluppo rurale e per le misure di accompagnamento.
- (11) Per far sì che siano rispettati i massimali fissati nella rubrica 1 delle prospettive finanziarie, è probabile che debbano essere prese misure di risparmio, se del caso a breve termine. Per assicurare il rispetto del principio del legittimo affidamento, è necessario informare gli interessati di questa esigenza, per consentire loro di adeguare a

⁽¹⁾ GU C 21E del 25.1.2000, pag. 37.

⁽²⁾ GU C 189 del 7.7.2000, pag. 80.

⁽³⁾ GU C 334 del 23.11.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

questa evenienza le proprie legittime aspettative. Simili misure devono essere prese con sufficiente anticipo e possono prendere effetto soltanto a partire dall'inizio della campagna successiva in ciascun settore interessato.

- (12) L'esigenza di rispettare le aspettative legittime degli interessati impone inoltre che le misure eventualmente necessarie siano adottate sufficientemente presto e, a tal fine, che si esaminino ogni anno la situazione finanziaria a medio termine, alla luce di previsioni costantemente aggiornate.
- (13) Se dall'esame risulta che sussiste un rischio notevole di superamento degli importi iscritti nella rubrica 1 delle prospettive finanziarie, è opportuno che la Commissione adotti le misure appropriate per risanare la situazione nell'ambito dei suoi poteri di gestione e, qualora non possa prendere misure sufficienti, proponga altre misure al Consiglio il quale, visto che la campagna di molte organizzazioni comuni di mercato inizia il 1° luglio, dovrebbe deliberare entro tale data. Se la Commissione ritiene che continui a sussistere un rischio notevole e che essa non sia in grado di prendere misure sufficienti nell'ambito dei suoi poteri di gestione, è opportuno che essa proponga senza indugio altre misure al Consiglio, che dovrebbe deliberare entro un termine quanto più breve possibile.
- (14) Occorre che, in fase di esecuzione del bilancio, la Commissione istituisca, per ciascun capitolo, un sistema di allarme e di controllo mensile delle spese agricole per permetterle, nel caso in cui si profilasse un rischio di superamento del massimale della sottorubrica 1a per l'esercizio, di prendere al più presto le misure appropriate nell'ambito dei suoi poteri di gestione e, qualora tali misure si rivelino insufficienti, di proporre altre misure al Consiglio, che dovrebbe deliberare entro un termine quanto più breve possibile.
- (15) È importante che il tasso di cambio utilizzato dalla Commissione nella documentazione relativa al bilancio che essa sottopone al Consiglio rispecchi, pur tenendo conto del tempo che intercorre tra la redazione e la presentazione della stessa da parte della Commissione, le informazioni più recenti.
- (16) È necessario che le disposizioni che regolano la riserva monetaria siano conformi all'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999. La progressiva attuazione della riforma della politica agricola comune probabilmente indurrà la sensibilità della spesa alle variazioni della parità euro/dollaro e, di conseguenza, la riserva monetaria potrà essere soppressa gradualmente.
- (17) Occorre prevedere la possibilità di ridurre o di sospendere temporaneamente gli anticipi mensili, se le informazioni provenienti dagli Stati membri non consentono alla Commissione di constatare il rispetto della normativa comunitaria vigente oppure quando esse rivelano un'utilizzazione manifestamente impropria dei fondi comunitari.
- (18) Le istituzioni hanno convenuto che una riserva relativa alle operazioni di prestiti e di garanzia di prestiti a favore dei paesi terzi e in questi paesi va iscritta in bilancio in forma di stanziamenti accantonati, allo scopo di alimentare il Fondo di garanzia per le azioni esterne istituito con il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/

94⁽¹⁾, e, se necessario, di rispondere ai richiami in garanzia superiori all'importo disponibile del Fondo.

- (19) Le istituzioni hanno deciso che nel bilancio va iscritta una riserva, in forma di stanziamenti accantonati, per consentire di rispondere con sollecitudine, in seguito ad avvenimenti imprevedibili, a necessità specifiche per aiuti d'urgenza a paesi terzi, a titolo prioritario per azioni di carattere umanitario.
- (20) Le istituzioni hanno ritenuto opportuno prevedere che la riserva monetaria, la riserva per garanzie di prestiti e la riserva per aiuti d'urgenza funzionino alla stessa maniera per la richiesta di fondi e per la loro mobilitazione in base alle modalità fissate dalle istituzioni nell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.
- (21) Ai fini della chiarezza occorre abrogare la decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina del bilancio⁽²⁾, e sostituirla con il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La disciplina di bilancio si applica a tutte le spese. Essa è attuata, a seconda dei casi, mediante il regolamento finanziario, il presente regolamento e l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.

I. Spese del FEAOG, sezione «garanzia»

Articolo 2

La linea direttrice agricola, che costituisce per ciascun esercizio di bilancio il massimale delle spese agricole definite all'articolo 4, paragrafo 1, è rispettata ogni anno. Per ciascun esercizio di bilancio, la Commissione presenta la linea direttrice agricola contemporaneamente al progetto preliminare di bilancio.

Articolo 3

1. La base di riferimento mediante la quale viene calcolata la linea direttrice agricola è pari per il 1995 a 36 394 milioni di EUR, cioè all'importo totale corrispondente per quell'anno al calcolo effettuato sulla precedente base 1988.

2. Per un determinato anno, la linea direttrice agricola è pari alla base di riferimento stabilita al paragrafo 1, maggiorata:

- a) della base moltiplicata per il prodotto:
- del 74 % del tasso di crescita del PNL tra il 1995 (anno di base) e l'anno in oggetto,
 - del deflatore del PNL stimato dalla Commissione per il medesimo periodo;

⁽¹⁾ GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1149/1999 (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 293 del 12.11.1994, pag. 14.

b) delle previsioni, per l'esercizio in oggetto, relative alle spese di smaltimento dello zucchero ACP, alle restituzioni attinenti all'aiuto alimentare, ai pagamenti effettuati dai produttori a titolo dei contributi previsti nell'organizzazione comune del mercato dello zucchero e ad altre eventuali future entrate del settore agricolo.

3. La base statistica del PNL è definita nella direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato ⁽¹⁾.

4. Per l'applicazione del presente regolamento, il PNL è definito come il reddito nazionale lordo (RNL) per l'anno, ai prezzi di mercato, quale determinato dalla Commissione in applicazione del SEC 95, conformemente al regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ⁽²⁾.

Articolo 4

1. La linea direttrice agricola comprende la somma:
 - degli importi da imputare ai titoli 1-4 della sezione III, sottosezione B1 del bilancio, secondo la nomenclatura adottata per il bilancio 2000,
 - degli importi previsti per lo strumento agricolo di preadesione menzionato alla rubrica 7 delle prospettive finanziarie,
 - degli importi indicati nelle prospettive finanziarie come disponibili per l'adesione a titolo dell'agricoltura.
2. Ogni anno, i titoli 1 e 2 della sottosezione B1 del bilancio comprendono gli stanziamenti necessari per finanziare la totalità dei costi relativi al deprezzamento delle giacenze costituite nel corso dell'esercizio di bilancio.

Articolo 5

1. In tutte le misure legislative proposte dalla Commissione oppure decise dal Consiglio o dalla Commissione nel contesto della politica agricola comune, vengono rispettati gli importi stabiliti nelle prospettive finanziarie a titolo, da un lato, della sottorubrica «Spese della politica agricola comune» («sottorubrica 1a») e, d'altro lato, della sottorubrica «Sviluppo rurale e misure di accompagnamento» («sottorubrica 1b»).
2. In qualsiasi momento della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio, gli stanziamenti relativi alle spese della politica agricola comune devono essere inferiori all'importo stabilito per la sottorubrica 1a e gli stanziamenti relativi allo sviluppo rurale e alle misure di accompagnamento devono essere inferiori all'importo stabilito per la sottorubrica 1b.
3. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le rispettive competenze in modo da rispettare questi massimali annui di spesa nel corso di ciascuna procedura di bilancio corrispondente e durante l'esecuzione del bilancio dell'esercizio in questione.
4. Per garantire il rispetto degli importi stabiliti per la sottorubrica 1a, il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato, può decidere, in tempo utile, di

adattare il livello delle misure di sostegno che saranno applicabili a partire dall'inizio della campagna successiva in ciascun settore interessato.

Articolo 6

1. Al momento di elaborare il progetto preliminare di bilancio di ciascun esercizio, la Commissione esamina la situazione di bilancio a medio termine. Essa presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, contemporaneamente al progetto preliminare di bilancio per un esercizio N, le proprie previsioni per prodotto per gli esercizi N-1, N e N+1. Simultaneamente essa presenta un'analisi dei divari constatati tra le previsioni iniziali e le spese effettive nel corso degli esercizi N-2 e N-3, nonché le misure adottate per migliorare la qualità delle previsioni.
2. Qualora, al momento di elaborare il progetto preliminare di bilancio per un esercizio N, risulti che gli importi delle prospettive finanziarie a titolo delle sottorubriche 1a o 1b per l'esercizio N rischiano di essere superati, la Commissione adotta le opportune misure per risanare la situazione nell'ambito dei suoi poteri di gestione.
3. Qualora la Commissione non possa adottare misure sufficienti, essa propone al Consiglio altre misure, eventualmente nel contesto della fissazione del livello delle misure di sostegno, per garantire il rispetto degli importi di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Il Consiglio delibera sulle misure necessarie, secondo la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, anteriormente al 1° luglio dell'esercizio N-1. Il Parlamento europeo esprime il proprio parere in tempo utile per consentire al Consiglio di prenderne atto e di deliberare entro il termine indicato.

4. Qualora in seguito la Commissione ritenga che sussista il rischio che gli importi delle prospettive finanziarie a titolo delle sottorubriche 1a o 1b per gli esercizi N o N+1 siano superati e che non possa adottare misure sufficienti per risanare la situazione nell'ambito dei suoi poteri di gestione, essa propone al Consiglio altre misure per garantire il rispetto degli importi di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Il Consiglio delibera sulle misure necessarie per l'esercizio N secondo la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, entro due mesi dalla ricezione della proposta della Commissione. Il Parlamento europeo esprime il proprio parere in tempo utile per consentire al Consiglio di prenderne atto e di deliberare entro il termine indicato.

Articolo 7

1. Al fine di garantire che i massimali delle sottorubriche 1a e 1b delle prospettive finanziarie non siano superati, la Commissione istituisce per ciascun capitolo un sistema di allarme e di controllo mensile delle spese di cui ai titoli 1-4 della sottosezione B1 del bilancio.
2. Prima dell'inizio di ciascun esercizio di bilancio, la Commissione determina a tale scopo l'andamento delle spese mensili per ogni capitolo di bilancio, basandosi, all'occorrenza, sulla media delle spese mensili nei tre anni precedenti.

⁽¹⁾ GU L 49 del 21.2.1989, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

3. Per il controllo delle spese del titolo 4 della sottosezione B1, la Commissione procede inoltre a un controllo inteso a vigilare sul rispetto dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo quanto definito nel regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ⁽¹⁾.

4. Lo stato delle spese che gli Stati membri inviano ogni mese alla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione ⁽²⁾ viene da questa trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio per informazione.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, di norma entro 30 giorni dalla ricezione dell'informazione, una relazione mensile nella quale si esamina l'andamento delle spese effettuate rispetto alle previsioni e comportante una valutazione dell'esecuzione prevedibile per l'esercizio.

5. Qualora tale esame le permetta di concludere che sussiste un rischio di superamento del massimale della sottorubrica 1a fissato per l'esercizio N, la Commissione adotta le misure appropriate per risanare la situazione nell'ambito dei suoi poteri di gestione. Qualora tali misure si rivelino insufficienti, la Commissione propone al Consiglio altre misure per garantire il rispetto degli importi di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Il Consiglio delibera sulle misure necessarie, secondo la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, entro due mesi dalla ricezione della proposta della Commissione. Il Parlamento europeo esprime il proprio parere in tempo utile per consentire al Consiglio di prenderne atto e di deliberare entro il termine indicato.

Articolo 8

1. Quando la Commissione adotta il progetto preliminare di bilancio oppure una lettera rettificativa di questo che riguarda le spese agricole, essa utilizza, per elaborare le stime di bilancio dei titoli 1-3 della sottosezione B1, il tasso di cambio tra euro e dollaro constatato in media sul mercato nell'ultimo trimestre conclusosi almeno 20 giorni prima che la Commissione adottasse il documento di bilancio in questione.

2. Quando la Commissione adotta un progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo oppure una lettera rettificativa di questo, per quanto tali documenti riguardano gli stanziamenti dei titoli 1, 2 e 3 della sottosezione B1 del bilancio, essa utilizza:

— da un lato, il tasso di cambio tra euro e dollaro effettivamente constatato sul mercato a decorrere dal 1° agosto dell'esercizio precedente fino alla fine dell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adottasse il documento di bilancio e al massimo il 31 luglio dell'esercizio in corso,

— dall'altro, in previsione per l'esercizio restante, il tasso medio effettivamente constatato nel corso dell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adottasse il documento di bilancio.

Articolo 9

1. In una riserva del bilancio generale dell'Unione europea, denominata «riserva monetaria», è iscritto un importo di 500 milioni di EUR a titolo di accantonamento per far fronte agli sviluppi derivanti dall'andamento, di cui all'articolo 10, del tasso di cambio riscontrato sul mercato tra euro e dollaro rispetto alla parità utilizzata nel bilancio.

2. Per l'esercizio di bilancio 2002, l'importo della riserva monetaria passerà a 250 milioni di EUR. La riserva monetaria sarà soppressa a decorrere dall'esercizio di bilancio 2003.

3. Questi stanziamenti non sono coperti dalla linea direttrice agricola e non rientrano nella sottorubrica 1a delle prospettive finanziarie.

Articolo 10

Ogni anno, al più tardi a fine ottobre, la Commissione trasmette all'autorità di bilancio una relazione riguardante l'incidenza delle variazioni della parità media euro/dollaro sulle spese di cui ai titoli 1, 2 e 3 della sottosezione B1 del bilancio.

Articolo 11

1. I risparmi o i costi supplementari derivanti dall'andamento della parità euro/dollaro vengono trattati in modo simmetrico. In caso di rialzo del dollaro nei confronti dell'euro rispetto alla parità utilizzata nel bilancio, i risparmi realizzati nella sezione «garanzia» danno luogo a uno storno a favore della riserva monetaria, fino a concorrenza di 500 milioni di EUR nel 2000 e 2001 e di 250 milioni di EUR nel 2002. In caso di costi di bilancio supplementari risultanti da un ribasso del dollaro nei confronti dell'euro rispetto alla parità utilizzata nel bilancio, si fa ricorso alla riserva monetaria e si procede a storni verso linee della sezione «garanzia» del FEAOG sulle quali incide il ribasso del dollaro. Questi storni vengono proposti, se necessario, contemporaneamente alla relazione di cui all'articolo 10.

2. Viene instaurata una franchigia di 200 milioni di EUR. Se i risparmi o i costi supplementari derivanti dalle variazioni di cui al paragrafo 1 non raggiungono tale importo, non si procede a nessuno storno a favore della riserva monetaria o attingendo da questa. I risparmi o i costi supplementari superiori alla suddetta franchigia vengono versati nella riserva monetaria oppure prelevati da questa. La franchigia viene riportata a 100 milioni di EUR nel 2002.

Articolo 12

1. I prelievi effettuati attingendo dalla riserva sono consentiti soltanto nel caso in cui non sia possibile finanziare i costi supplementari mediante gli stanziamenti di bilancio destinati alla copertura delle spese di cui alla sottorubrica 1a delle prospettive finanziarie per l'esercizio in corso.

⁽¹⁾ GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88 (GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5).

2. Si procede a richiamare le risorse proprie necessarie, a norma della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ⁽¹⁾.

3. Ogni risparmio realizzato nella sezione «garanzia» del FEAOG che abbia formato oggetto di storno a favore della riserva monetaria a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e che resti ancora iscritto nella riserva monetaria a chiusura dell'esercizio viene annullato e iscritto a titolo di entrata nel bilancio dell'esercizio successivo, mediante una lettera rettificativa al progetto preliminare di bilancio per l'anno successivo.

Articolo 13

Gli articoli da 9 a 12 si applicano solo fino all'esercizio di bilancio 2002 incluso.

Articolo 14

1. La Commissione procede al pagamento degli anticipi mensili riguardanti il FEAOG, sezione «garanzia» in base alle informazioni che, per ogni capitolo di spesa, le forniscono gli Stati membri.

2. Se le dichiarazioni di spesa o le informazioni di uno Stato membro non consentono alla Commissione di constatare che l'impegno dei fondi risponde alle norme comunitarie vigenti, la Commissione chiede allo Stato membro in questione di fornirle informazioni complementari entro un termine da essa stabilito in funzione della gravità del problema, ma comunque, di norma, non inferiore a 30 giorni.

3. In caso di risposta giudicata insoddisfacente o dalla quale si desume un'inosservanza della normativa e un utilizzo manifestamente improprio di fondi comunitari, la Commissione può ridurre o sospendere temporaneamente gli anticipi mensili agli Stati membri.

4. Le riduzioni o sospensioni non influiscono sulle decisioni che saranno prese nell'ambito della liquidazione dei conti.

5. Prima di adottare la sua decisione, la Commissione informa lo Stato membro interessato. Lo Stato membro esprime il suo punto di vista entro due settimane. Nella sua decisione debitamente motivata, adottata previa consultazione del comitato FEAOG, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità.

II. Riserve per azioni esterne

1. Riserva per operazioni di prestiti e di garanzia di prestiti

Articolo 15

1. Ogni anno viene iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea, a titolo di accantonamento, una riserva intesa a far fronte:

- a) alle necessità d'alimentazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne;
- b) se necessario, ai richiami in garanzia superiori all'importo disponibile del Fondo, così da consentirne l'imputazione al bilancio.

2. L'importo di questa riserva è quello adottato nelle prospettive finanziarie allegate all'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999. Le modalità d'utilizzo della riserva sono definite in tale accordo interistituzionale.

2. Riserva per aiuti d'urgenza

Articolo 16

1. Ogni anno viene iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea, a titolo di accantonamento, una riserva per aiuti d'urgenza a paesi terzi. Scopo di tale riserva è rispondere in tempi brevi, in seguito a eventi imprevedibili, a specifiche esigenze di aiuti d'urgenza in paesi terzi, a titolo prioritario per azioni di carattere umanitario.

2. L'importo di tale riserva è quello adottato nelle prospettive finanziarie allegate all'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999. Le modalità d'utilizzo della riserva sono definite in tale accordo interistituzionale.

3. Disposizioni comuni

Articolo 17

Le riserve vengono utilizzate mediante storno a favore delle linee di bilancio in questione, a norma del regolamento finanziario.

Articolo 18

Le risorse proprie necessarie per finanziare le riserve vengono richiamate presso gli Stati membri soltanto quando si utilizzino le riserve ai sensi dell'articolo 17. Le risorse proprie necessarie vengono messe a disposizione della Commissione alle condizioni previste nel regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità ⁽²⁾.

III. Disposizioni finali

Articolo 19

La decisione 94/729/CE è abrogata.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2000.

⁽¹⁾ GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. TASCA
